



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER L'EMERGENZA ED IL SOCCORSO TECNICO
UFFICIO COORDINAMENTO SOCCORSO AEREO

Roma, data del protocollo

Alle Direzioni Interregionali e Regionali VVF
Ai Centro Aviazione di Ciampino
Ai Reparti Volo VVF
e p.c. Alle Direzioni Centrali
Ai Comandi Provinciali VVF

Oggetto: Orario di servizio e di volo del personale aeronavigante

La limitazione dei tempi di volo e di servizio del personale aeronavigante è riconosciuto a livello internazionale come uno dei fattori determinanti sotto il profilo della sicurezza del volo, ed è attualmente materia di approfonditi studi scientifici anche dal parte dell'autorità aeronautica europea (EASA).

Il soddisfacimento dei periodo di servizio e di riposo previsti nelle norme aeronautiche rispondono all'esigenza di assicurare che i membri dell'equipaggio siano adeguatamente riposati prima di iniziare un turno di lavoro, ed impedire quindi che durante l'effettuazione della stesso possano insorgere problemi di affaticamento di livello tale da pregiudicare la sicurezza delle attività svolte (di volo, ma anche di manutenzione).

Di recente l'ENAC - Ente nazionale per l'aviazione civile - ha provveduto ad aggiornare la normativa nazionale italiana relativamente alle attività SAR/HEMS ed AIB, anche alla luce dei nuovi Regolamenti europei. Tali norme definiscono *"Tempo di servizio: qualsiasi periodo di tempo in cui un membro di equipaggio è sul luogo di lavoro, a disposizione dell'operatore nell'esercizio delle sue funzioni. Esso inizia con la presentazione in base e termina con la chiusura della base stessa o con l'orario stabilito dall'operatore"*. Con tale eccezione il termine "tempo di servizio" è pertanto di seguito utilizzato.

Nelle more dell'emanazione del nuovo Manuale delle Operazioni VVF, aggiornato ed integrato anche per ricomprendere la componente AIB, si ritiene necessario anticipare i contenuti relativamente all'argomento in oggetto, ad integrazione e chiarimento tecnico di quanto già contenuto nei CCNLL, nell'articolo n.9 del decreto n.51 del 22.10.2015 e nel decreto n.135 del 28.10.2015.

Pertanto, con riferimento alle norme sopra indicate ed a quelle europee e nazionali dalle stesse richiamate, il personale costituente gli equipaggi di volo VVF (piloti, specialisti ed elisoccorritori) può essere impiegato nella costituzione dei servizi dei Reparti volo facendo riferimento ai tempi massimi, giornalieri e cumulativi, e nel rispetto dei tempi di riposo di seguito riportati:

Limiti giornalieri:

Tempi di volo: 8h nelle 24h consecutive
Tempo di servizio: 13h nelle 24h consecutive
Tempo di Riposo: 9h consecutive, nelle 24h



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER L'EMERGENZA ED IL SOCCORSO TECNICO
UFFICIO COORDINAMENTO SOCCORSO AEREO

Limiti cumulativi:

Tempi di volo: 30h in 7 giorni consecutivi; 60h in 28 giorni consecutivi; 700h in 12 mesi
Tempo di servizio: 91h in 7 giorni consecutivi; 182h in 28 giorni consecutivi; 2000h in 12 mesi

Il periodo di riposo deve essere eventualmente incrementato per permettere al membro dell'equipaggio un periodo ininterrotto di sonno di almeno 8h, escludendo il tempo impiegato per raggiungere il luogo di riposo e per le necessità fisiologiche.

Il limite di tempo di servizio include le eventuali operazioni pre-volo agli aeromobili. Fermo restando il rispetto dei previsti tempi di riposo, le operazioni post-volo possono essere svolte anche oltre le 13 ore di servizio, nel limite massimo di 1 ora.

La copertura delle effemeridi aeronautiche nei periodi estivi deve avvenire, di norma, mediante l'impiego di due equipaggi di volo che, rispettivamente, anticipano e ritardano l'inizio del servizio in funzione delle esigenze.

In caso di insufficiente personale per coprire gli equipaggi di volo, il presidio della sala operativa e l'attività di manutenzione ed aviorifornimento del Reparto volo, codeste Direzioni possono far ricorso allo straordinario normalmente autorizzato per il personale aeronavigante mediante:

- impiego di personale nei salti turni programmati;
- impiego di personale libero per l'intero turno di servizio;
- copertura delle effemeridi serali con personale montante il giorno successivo;
- applicazione dell'orario di servizio in modalità "split duty";
- impiego del personale al di fuori delle effemeridi per l'effettuazione dell'attività di manutenzione.

L'orario di servizio in modalità split duty consiste nell'interruzione dell'impiego del personale da qualsiasi attività lavorativa (*standby*) con successiva possibilità di riutilizzo, sotto le seguenti condizioni:


- il periodo di standby deve essere di almeno 3 ore, con un massimo di 6 ore;
- deve essere garantita idonea logistica per il ripristino delle ottimali condizioni psicofisiche;
- l'orario di servizio può essere incrementato, oltre le 13 ore giornaliere, nel limite del 50% del suindicato periodo di standby;

Il periodo di standby effettuato presso le basi VVF, essendo strumentale al successivo impiego del dipendente nell'equipaggio di volo, deve essere computato a tutti gli effetti come orario di servizio, anche ai fini del calcolo dei citati limiti cumulativi di servizio, come espressamente previsto dalle norme aeronautiche sopra richiamate.

Il superamento dei limiti dei tempi di volo e di servizio sopra indicati, o la riduzione del periodo di riposo giornaliero, può avvenire solo in situazioni eccezionali di forza maggiore e riconducibili a:

- a) emergenze e/o calamità nazionali;
- b) situazioni di pericolo per l'aeromobile ed i suoi occupanti;
- c) impreviste e comprovate esigenze di servizio che, a giudizio del Capo equipaggio, non possono essere soddisfatte in giornata rispettando i limiti massimi.

In prossimità dello scadere delle 13 ore di servizio è riconosciuta, infatti, al Capo equipaggio la facoltà di valutare le proprie condizioni di affaticamento e quelle del proprio equipaggio, e quindi la discrezionalità di accettare le missioni che la sala operativa avrà indicato non procrastinabili.



Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER L'EMERGENZA ED IL SOCCORSO TECNICO
UFFICIO COORDINAMENTO SOCCORSO AEREO**

Dette situazioni non contemplano, in nessun caso, attività di addestramento ed in generale tutti i servizi d'istituto programmabili.

In tutti i casi il Responsabile del Reparto volo deve comunicare alla Direzione regionale competente e all'UCSA i superamenti dei limiti sopra indicati, fornendo le motivazioni che li hanno determinati e le eventuali azioni correttive e di mitigazione messe in atto.

**IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
(GIOMI)**